

TRIBUNALE PENALE DI ROMA
PROCURA DELLA REPUBBLICA

ESPOSTO

I sottoscritti

e
tutti coloro i quali risultano indicati nell'Allegato A) del presente atto, tutti partecipanti in qualità di candidati al *"Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali"*, bandito con decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 1259 del 2017 del 23 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017, con il presente atto si permettono di

sottoporre all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria

le seguenti, significative, circostanze, delle quali hanno avuto conoscenza diretta o indiretta in occasione o a causa della partecipazione al concorso.

Ciò, allo scopo di sollecitare, alla stregua di ogni opportuno approfondimento investigativo, anche di carattere tecnico, l'esatto inquadramento dei fatti e il loro delinearsi nella attribuibilità dei medesimi ai singoli soggetti.

* * *

I. Premessa - Si deve, preliminarmente, rilevare, come il “corso-concorso selettivo nazionale, organizzato su base regionale, per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali” riguardi “n. 2416 posti complessivi ... messi a concorso a livello nazionale, in relazione all’autorizzazione di cui al decreto del Ministro n. 908 del 15 novembre 2017” (art. 2, commi 1 e 2, d.D.G. n. 1259 del 2017).

Inoltre, “il numero dei posti destinato al corso di formazione nazionale è determinato in n. 2900 posti complessivi, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del DM. Sono, altresì, destinati n. 9 posti alle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione autonoma del Friuli Venezia-Giulia che provvederà ad indire apposito bando” (art. 2, commi 3 e 4, d.D.G. n. 1259 del 2017).

La disciplina del corso-concorso è, altresì, contenuta nel decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 138 del 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2017, recante il “Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall’articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.

Trattasi, indubitabilmente, di norma inquadantesi nella fattispecie del regolamento, con tutte le conseguenze normative del caso in punto di sua violazione.

L’ art. 10, comma 1, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 febbraio 2019, n. 12, ha poi modificato parzialmente l’originaria disciplina, prevedendo che “I candidati ammessi al corso conclusivo del corso-concorso bandito nel 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, sono dichiarati vincitori e assunti, secondo l’ordine della graduatoria di ammissione al corso, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all’articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il periodo di formazione e prova è disciplinato con i decreti di cui all’articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il presente comma si applica

anche al corso-concorso bandito per la copertura dei posti nelle scuole di lingua slovena o bilingue”.

II. Unicità della prova - Dopo lo svolgimento della prova preselettiva prevista dall'art. 6 d.D.G. n. 1259 del 2017, si è svolta, in data 18 ottobre 2018, la prima delle due prove di esame previste dall'art. 7 d.D.G., la prova scritta disciplinata dall'art. 8 d.D.G. n. 1259 del 2017.

Secondo quanto previsto al comma 2 di quest'ultima disposizione, la prova scritta avrebbe dovuto essere unica su tutto il territorio nazionale e si sarebbe dovuta svolgere in una unica data in una o più regioni, scelte dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali.

L'elenco dei candidati ammessi all'orale è stato pubblicato ufficialmente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca una prima volta in data 27 marzo 2019, per poi essere improvvisamente rimosso in data 29 marzo 2019 e pubblicato nuovamente dopo circa un'ora, senza alcun comunicato ufficiale e senza apparente motivazione.

Orbene, si deve rilevare come la prova scritta non sia stata in realtà unica su tutto il territorio nazionale e non si sia svolta in un'unica data.

Ed invero, con ordinanza del TAR del Lazio del 12 ottobre 2018 è stata, in primo luogo, disposta la ripetizione della prova preselettiva per novantuno docenti campani, a causa dell'interruzione del funzionamento delle procedure informatiche e della contestuale sospensione della graduatoria degli ammessi alla prova scritta.

In secondo luogo, in data 17 ottobre 2018 l'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna ha determinato il differimento della prova scritta per i candidati sardi, a seguito di una ordinanza di chiusura delle scuole disposta dal Sindaco di Cagliari, sede unica della prova, a causa di condizioni metereologiche avverse: successivamente, il 9 novembre 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il diario per la prova scritta in Sardegna, fissata per il 13 dicembre 2018.

Ciò ha comportato l'indiscutibile venir meno della unicità della data e, conseguentemente, della unicità della prova (modificata da una data all'altra), in palese violazione di quanto disposto dall'art. 8, comma 2, d.D.G. n. 1259 del 2017 a garanzia del corretto svolgimento della prova.

Quanto è avvenuto ha violato, per altro verso, il comma 12 dell'art. 8 d.D.G. n. 1259 del 2017, il quale, prevedendo che *"qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti"*, avrebbe imposto, se correttamente applicato, lo slittamento della data della prova su base nazionale, garantendo il mantenimento del rispetto dei requisiti della unicità della prova e della unicità della data innanzi richiamati: la situazione creatasi, al contrario, ha determinato evidente disparità di trattamento tra i diversi concorrenti.

III. Quadri di riferimento - Quanto precede manifesta i suoi effetti sotto un ulteriore e connesso aspetto: i *"quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove"*, previsti dall'art. 13, comma 1, D.M. n. 138 del 2017, sono stati resi noti ai candidati che hanno sostenuto la prova scritta del corso-concorso nella data successiva rispetto a quella originariamente stabilita molto tempo prima rispetto a quanto previsto dall'art. 8, comma 9, d.D.G. n. 1259 del 2017, secondo cui *"i quadri di riferimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali è costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta"*.

Ciò ha determinato, in maniera indiscutibile, una evidente disparità di trattamento tra i soggetti che hanno sostenuto la prova scritta il 18 ottobre 2018 e conosciuto i quadri di riferimento il 17 ottobre 2018 e coloro i quali hanno sostenuto la medesima prova il 13 dicembre 2018 e conosciuto i quadri cinquantasette giorni prima (**Allegato B**) - *Quadri di riferimento*). Trattasi incontestabilmente di chiara violazione della fattispecie regolamentare, altrettanto innegabilmente determinante potenziale vantaggio patrimoniale per taluni e danno per altri.

Ne consegue la necessità di un puntuale approfondimento di indagine volto a verificare dal punto di vista soggettivo il perché non si sia proceduto a un rinvio dell'intera tornata concorsuale. Ciò, anche e soprattutto, procedendo ad assumere a sommarie informazioni il responsabile o i responsabili della decisione e verificando ogni possibile collegamento tra gli stessi e persone o strutture coinvolte nel concorso.

IV. Percentuale di ammessi all'orale regione per regione - La situazione determinata dalle circostanze evidenziate ai punti che precedono è bene rappresentata dall'altissima percentuale di soggetti che hanno superato la prova scritta nella Regione Sardegna (la percentuale più alta sul territorio nazionale), ricostruita nella tabella che segue sulla base delle risultanze della graduatoria pubblicata sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

REGIONE	PERCENTUALE
ABRUZZO	41%
BASILICATA	34%
CALABRIA	23%
CAMPANIA	29%
EMILIA ROMAGNA	46%
FRIULI V.G.	47,5%
LAZIO	41%
LIGURIA	49%
LOMBARDIA	48%
MARCHE	43%
MOLISE	61%
PIEMONTE	48%
PUGLIA	35,5%
SARDEGNA	60%
SICILIA	29%
TOSCANA	50,6%
UMBRIA	56%
VENETO	45%

V. Simultaneità della prova - Ciò offre lo spunto per affrontare, anche da un punto di vista più generale, il tema relativo alla mancanza di simultaneità della prova: contrariamente a quanto previsto dalla nota del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 0041127 del 18 settembre 2017, secondo cui *“la prova scritta computerizzata, unica su tutto il territorio nazionale, si svolgerà in contemporanea il 18/10/2018 alle ore 10:00, nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici regionali”*, si è concretamente verificato che in alcune realtà la prova è iniziata alle 10:30, in altre alle 11:00, in altre ancora alle 11:50.

Sembrerebbe, in particolare, secondo quanto riferito da alcuni partecipanti della Regione Toscana, che in quelle sedi la prova sia iniziata alle ore 11:40, quando ormai le tracce erano già state svelate nelle altre sedi e rese note a livello nazionale sul web: la verifica dei verbali delle singole Commissioni, ad oggi non disponibili o comunque disponibili solo in parte, permetterebbe di accertare tale, significativa, circostanza, consentendo di chiarire se, chi e per quale motivo si sia giovato di informazioni che non potevano essere legittimamente utilizzate.

VI. Modalità di espletamento della prova scritta - Sotto altro punto di vista, si devono esaminare i profili relativi all'effettivo rispetto dell'art. 8, comma 13, d.D.G. n. 1259 del 2017, il quale prevede che *“durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. Possono consultare soltanto i testi di legge non commentati e il vocabolario della lingua italiana. Il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni è escluso dal corso-concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti”*.

Nella stessa direzione, la nota del Direttore Generale per il Personale Scolastico n. 0041127 del 18 settembre 2017 vietava

l'introduzione in aula, tra le altre cose, di *"telefoni cellulari, palmari, smartphone, smartwatch, tablet, notebook, pen-drive, fotocamere/videocamere e ogni strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati"*.

Orbene, si deve rilevare come non solo i controlli abbiano avuto differenti gradi di effettività nelle diverse Regioni e nelle diverse sedi interessate (si pensi che solo in alcune regioni, come il Piemonte e il Veneto, gli Uffici Scolastici Regionali hanno dato indicazioni precise in merito alla consultazione dei testi di legge, mentre in altre regioni sono state riscontrate condotte improntate alla libera iniziativa degli addetti alla vigilanza) ma come in alcune sedi sia stato permesso, addirittura, l'utilizzo degli strumenti elettronici, come attestato dalle foto prodotte in allegato, che sembrerebbero - ma la circostanza è da verificare - essere state scattate presso la sede di Tor Vergata in occasione dell'espletamento della prova del 13 dicembre 2018 (All. C) - Foto).

Si impone, sotto tale profilo, l'accertamento dell'effettivo rispetto, nelle diverse sedi d'esame, delle disposizioni concernenti i divieti di comunicazione e di utilizzo dei testi e degli strumenti informatici, al fine di verificare il concreto corretto svolgimento della prova scritta nelle diverse sedi.

Anche in questo caso si è in presenza di un'evidente e incomprensibile del chiaro dettato regolamentare e occorrerà verificare la ragione di una inspiegabile tolleranza ad opera di alcuni commissari.

VII. Quesiti a risposta aperta - Per quanto relativo alla formulazione dei quesiti della prova scritta, si deve rilevare come l'art. 8, comma 4, d.D.G. n. 1259 del 2017, preveda che *"la prova scritta consiste in cinque quesiti a risposta aperta e due quesiti in lingua straniera"*. Il successivo comma 5 della medesima disposizione prevede che *"i cinque quesiti a risposta aperta vertono sulle materie d'esame di cui all'art. 10, comma 2, del decreto ministeriale"*.

Avendo riferimento a quest'ultima disposizione, è il caso di chiarire come *"i cinque quesiti a risposta aperta"* dovessero vertere su: *"a) normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare*

attenzione ai processi di riforma in atto; b) modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali; c) processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, all'elaborazione del Rapporto di Autovalutazione e del Piano di Miglioramento, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio; d) organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica; e) organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico; f) valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici; g) elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la Pubblica Amministrazione e in danno di minorenni; h) contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali; i) sistemi educativi dei Paesi dell'Unione Europea".

In nessun caso veniva fatto riferimento alla risoluzione di "un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico", come invece previsto dall'art. 9, comma 1, d.D.G. n. 1259 del 2017, con esclusivo riferimento alla prova orale.

Orbene, è il caso di chiarire come, in spregio assoluto di quanto previsto dalle disposizioni innanzi richiamate, due dei cinque quesiti a risposta aperta concretamente sottoposti ai candidati siano consistiti nella risoluzione di casi.

L'inaspettato mutamento delle regole del gioco si è posto in insanabile contrasto con i principi di legalità e di trasparenza, potendo determinare difficilmente controllabili disparità di trattamento tra i candidati: non v'è chi non veda, in tale ottica, come l'eventuale conoscenza in parte dei candidati della diversità dei quesiti rispetto a quelli previsti dal decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico e dal decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca abbia

potuto provocare vantaggi insormontabili, derivanti proprio dalle differenze informative.

In tal senso, appare indispensabile l'effettivo accertamento dei motivi che hanno determinato la concreta diversità dei quesiti rispetto a quelli previsti e dei tempi e dei modi in cui tale modifica è avvenuta.

Al fine di cogliere immediatamente la rilevanza di quanto evidenziato, è il caso di precisare che lo "studio di caso" è stato oggetto della prova scritta del concorso per dirigenti scolastici del 2011, per lo svolgimento del quale erano state previste otto ore, a fronte dei centocinquanta minuti concessi nella ipotesi di specie.

Per altro verso, il mutamento dei quesiti, assolutamente inatteso per i concorrenti che hanno sostenuto la prova scritta nel giorno originariamente individuato e, al contrario, conosciuta con largo anticipo per coloro che hanno sostenuto la prova in un momento successivo, ha determinato una ulteriore disparità di trattamento sotto tale ultimo profilo.

VIII. Corsi di formazione - La necessità di approfondire gli aspetti fin qui evocati è rafforzata da ulteriori, significative, circostanze.

Tra di esse, può rivestire interesse affrontare il tema relativo ai corsi di formazione organizzati in vista della prova scritta.

Sul punto, si apprende, a titolo esemplificativo, consultando un post pubblicato sul sito internet www.mininterno.net dall'utente Shanayah l'8 aprile 2019, alle ore 9:23:03, afferente al corso di formazione intensivo per la preparazione della prova orale "Studi di caso per la governance della scuola del futuro", organizzato dalla EIP Italia, che quest'ultima "dopo aver organizzato numerosi ed efficaci corsi di formazione per il concorso per Ds (QUASI IL 70% DEGLI ISCRITTI HA SUPERATO LA PROVA SCRITTA!), propone una nuova inedita modalità di preparazione, che intende ripercorrere in modo concreto ed operativo le modalità e i quesiti concorsuali che saranno verosimilmente utilizzati per la prova orale del concorso.

Anche questa proposta intende sviluppare ed estendere il successo dei precedenti corsi in cui sono stati *intercettati* il taglio delle prove e la

tipologia delle tracce proposte alla prova scritta, con entusiastico riscontro dei corsisti che hanno già partecipato" (di seguito il link: <http://www.mininterno.net/fmess.asp?id=26897&nor=0&pag=76>).

Identiche considerazioni in ordine al "successo del precedente corso per la preparazione alla prova scritta in cui sono stati intercettati il taglio del concorso e la tipologia delle tracce proposte" viene riportata nel programma accessibile al link <http://www.eipitalia.it/materiali/CorsoFormazioneDirigenti.pdf>.

A fronte del descritto incomprensibile mutamento della tipologia e del contenuto delle prove concorsuali, appare evidente la necessità di verificare se la "intercettata" individuazione del taglio del concorso e della tipologia delle tracce in un momento antecedente al mutamento della tipologia di due dei cinque quesiti nei quali consisteva la prova scritta sia da correlare ad illeciti accordi tra gli autori delle decisioni e chi se ne è, in ipotesi, oggettivamente giovato nella organizzazione e gestione dei corsi di formazione.

IX. Commissioni esaminatrici e mutamento delle stesse - Con particolare riferimento alle commissioni esaminatrici e alla loro composizione, è, in primo luogo, il caso di chiarire che esse (complessivamente una commissione iniziale e trentasette sottocommissioni) sono state oggetto di numerose modifiche, nella composizione, nel corso del tempo, di seguito indicate a partire dalla più recente (**All. D**) - *Decreto dipartimentale e relativo allegato A*):

- 1) sostituzione componenti sottocommissioni esaminatrici: decreto n. 308 del 15 marzo 2019;
- 2) sostituzione componenti sottocommissioni esaminatrici: decreto n. 210 del 28 febbraio 2019;
- 3) sostituzione componenti sottocommissioni esaminatrici: decreto n. 143 del 19 febbraio 2019;
- 4) sostituzione componenti sottocommissioni esaminatrici: decreto n. 114 dell'11 febbraio 2019;
- 5) sostituzione componenti sottocommissioni esaminatrici: decreto n. 89 del 4 febbraio 2019;

6) sostituzione componenti sottocommissioni esaminatrici: decreto n. 44 del 18 gennaio 2019;

7) sostituzione componenti sottocommissioni esaminatrici: decreto n. 1259 del 23 novembre 2017.

A tale proposito, si deve evidenziare come i candidati, non essendo nella disponibilità dei verbali di correzione delle commissioni, non siano in grado di comprendere se, a seguito del mutamento di uno o più commissari, avrebbe dovuto essere effettuata la nuova correzione di tutti gli elaborati assegnati alla singola commissione e se ciò sia effettivamente avvenuto: in ogni caso, appare di significativo rilievo comprendere la ragione dei numerosi mutamenti delle commissioni esaminatrici.

X. Condizioni personali ostative agli incarichi nelle commissioni esaminatrici - Più nello specifico, per quanto relativo alle *“Condizioni personali ostative all’incarico di presidente e componente della Commissione e delle sottocommissioni del concorso”*, l’art. 16, comma 2, lett. c), D.M. n. 138 del 2017, prevede che gli stessi *“non debbono svolgere, o aver svolto nell’anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici”*.

Orbene, si deve rilevare come appaia risultare dall’esame di materiale facilmente reperibile su internet, che tra i componenti delle commissioni esaminatrici figurino soggetti che avrebbero dovuto astenersi per avere preso parte ad attività o corsi di preparazione attinenti ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici (**All. E - Materiale relativo a corsi di formazione reperibile su internet**).

Si impone pertanto, anche da un punto di vista più generale, ogni opportuno accertamento volto a verificare sia la eventuale sussistenza di situazioni di incompatibilità personali riguardanti i componenti delle commissioni esaminatrici che afferenti ai rapporti (di amicizia o di lavoro) tra i candidati e i componenti delle singole commissioni, secondo i parametri delineati dall’art. 16 D.M. n. 138 del 2017 e specificati nell’avviso n. 0002757 del 16 gennaio 2018 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Ciò anche al fine di verificare l'effettivo rispetto della *par condicio* nelle procedure concorsuali, secondo cui i commissari devono astenersi ogni qual volta sia ipotizzabile anche solo un potenziale conflitto di interessi con uno dei candidati, nella prospettiva indicata dalla normativa generale in materia di procedure concorsuali dal d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, dagli artt. 51 e 52 c.p.c. ivi richiamati e dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Nello specifico, come recentemente evidenziato dall'ANAC nella delibera n. 209 dell'1 marzo 2017, la valutazione della ricorrenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 51 c.p.c. e, in particolare, di quella prevista dalla formula di chiusura concernente le *"gravi ragioni di convenienza"*, spetta all'amministrazione, che deve effettuare uno stringente controllo sulle autodichiarazioni rilasciate dai commissari, le quali devono riportare l'indicazione della tipologia di eventuali rapporti a qualsiasi titolo intercorsi o in essere con i candidati.

Ed ancora, a seguito della entrata in vigore della l. n. 10 del 2012, che ha aggiunto l'art. 6 *bis* alla l. n. 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, tutti i soggetti che a qualunque titolo intervengono in tale procedimento (formulando pareri, valutazioni tecniche e atti endoprocedimentali o adottando il provvedimento finale) devono astenersi *"in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*.

XI. Criterio di assegnazione delle prove alle commissioni esaminatrici - Con riferimento ai criteri di assegnazione delle prove scritte alle sottocommissioni, si deve rilevare come non sia stato possibile in alcun modo comprendere quali commissioni abbiano corretto quali prove: alcun criterio consente o ha consentito allo stato ai candidati di conoscere quale commissione esaminatrice abbia corretto la sua prova.

Ciò impone di esaminare il criterio *"random"*, cui ha fatto riferimento il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca durante l'*iter* procedimentale relativo alla prova scritta, comunicando ai concorrenti che le prove da correggere sarebbero state inviate alle sottocommissioni mediante tale criterio, ma non pubblicando alcun documento che disciplinasse

le modalità di svolgimento della procedura, né alcun formula, link o qualsiasi altro criterio a supporto del medesimo.

In difetto di qualsivoglia chiarimento in ordine ai criteri di attribuzione delle prove e a quali commissioni abbiano effettivamente corretto le prove, appaiono difficilmente comprensibili e tollerabili le nette differenze tra le percentuali degli ammessi nelle diverse regioni italiane, evidenziate nella tabella riportata al punto IV del presente esposto.

Tale circostanza è enfatizzata nella curiosa corrispondenza, riportata nella tabella che segue, estrapolata dai dati reperibili e da verificare, tra numero di candidati ammessi alla prova orale Regione per Regione e numero di posti disponibili in ciascuna di esse, che appare sempre di poco inferiore rispetto al primo dato: la modalità di correzione "random", ossia evidentemente casuale, avrebbe ragionevolmente comportato, in un concorso su base nazionale e non regionale, uno scollamento tra numero di candidati ammessi e posti disponibili Regione per Regione.

Abruzzo	26	32
Basilicata	36	45
Calabria	97	120
Campania	115	144
Emilia Romagna	243	302
FVG (Sl)	8	10
FVG (It)	87	109
Lazio	224	279
Liguria	95	119
Lombardia	271	337
Marche	80	100
Molise	13	16
Piemonte	256	319
Puglia	108	135
Sardegna	77	96
Sicilia	131	163
Toscana	152	190
Umbria	29	37
Veneto	287	358
	2335	2910

La mancanza di omogeneità dei dati relativi alle singole Regioni, in difetto della pubblicazione di notizie in ordine a quali commissioni abbiano corretto quali elaborati e alle percentuali di ammessi per ogni commissione, rende meritevoli di approfondimento le evidenziate circostanze, dovendosi accertare l'effettivo rispetto di criteri che abbiano permesso di

garantire la trasparenza e la neutralità nella correzione delle prove.

Si evidenzia, difatti, che tale relazione tra posti disponibili e numero di ammessi per Regione ha comportato una percentuale di ammessi per Regione fortemente disomogenea (come evidenziato nella tabella riportata al punto IV del presente atto): essa appare porsi, in quanto tale, in evidente contrasto alle leggi della scienza statistica e, anche da tale angolo visuale, merita ogni più approfondita analisi.

Nella direzione evocata, può essere utile confrontare i dati indicati nelle tabelle che precedono con quelli afferenti al superamento della prova preselettiva, riportati nella tabella che segue diffusa dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.



Regione	Presenti per Regione	Ammessi per Regione	Ammessi/ Presenti	Minimo	Media	Massimo
ABRUZZO	626	240	38%	71,7	83,6	100
BASILICATA	424	129	30%	72	83,1	100
CALABRIA	1.552	478	31%	71,7	83,6	100
CAMPANIA	4.107	1.298	32%	71,7	84,1	100
EMILIA ROMAGNA	1.245	494	40%	71,7	84,3	100
FRIULI VENEZIA GIULIA	327	148	45%	71,8	83,8	100
LAZIO	2.490	907	36%	71,7	84,4	100
LIGURIA	379	173	46%	71,7	84,0	100
LOMBARDIA	1.816	704	39%	71,7	84,0	100
MARCHE	590	226	38%	71,9	83,7	100
MOLISE	183	62	34%	72,3	84,4	98,7
PIEMONTE	1.136	472	42%	71,7	84,2	100
PUGLIA	2.335	888	38%	71,7	84,6	100
SARDEGNA	616	208	34%	71,7	83,8	100
SICILIA	3.357	1.172	35%	71,7	84,1	100
TOSCANA	1.153	474	41%	71,7	84,5	100
UMBRIA	385	146	38%	72	85,2	100
VENETO	1.961	517	38%	71,7	85,0	100
Totale complessivo	24.082	8.736	36%	71,7	84,1	100

XII. Abbinamento codice-prova-candidato - Ciò consente di affrontare l'ulteriore profilo relativo alla assenza di verifica dell'abbinamento codice-candidato, non essendosi a conoscenza di come siano avvenute le procedure di scioglimento dell'anonimato e di abbinamento codice-prova-candidato.

Contrariamente a quanto reso noto nel corso dello svolgimento del concorso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e riportato in vari articoli comparsi su internet, secondo cui "lunedì 25 e martedì 26 marzo sarà sciolto l'anonimato ed entro la

fine di marzo sarà pubblicato il decreto con il nominativo degli ammessi alla prova orale. Contestualmente i candidati riceveranno una mail che comunicherà loro l'esito positivo del concorso. Ciascun candidato, dopo la pubblicazione, indipendentemente dagli esiti della prova, potrà immediatamente accedere su piattaforma POLIS al proprio elaborato, alla griglia di valutazione relativa e al verbale della commissione della giornata di commissione specifica" (<http://uilscuola.it/punto-sul-concorso-quasi-diecimila-candidati-la-prossima-settimana-sciolto-anonimato/>), non sono, al momento attuale, stati comunicati - né a mezzo mail né mediante il servizio Istanze On Line - POLIS - ad alcun candidato il proprio elaborato, la griglia di valutazione, il voto e il verbale della commissione esaminatrice della singola giornata.

Parimenti, non è stato possibile in alcun modo verificare l'esistenza di un registro dei verbali delle commissioni esaminatrici, come sono stati trattati e conservati i file delle prove scritte e come sono stati trasmessi i file contenenti gli elaborati scritti alle varie commissioni e non è stato mai comunicato ai candidati il nominativo del responsabile del trattamento dei dati del concorso.

I dati appena richiamati, che si discostano nettamente dal rispetto del principio della trasparenza e rilevano una complessiva, permeante, oscurità del procedimento, impongono ogni opportuno accertamento volto a verificare l'effettivo rispetto delle disposizioni normative regolamentanti il concorso, l'esatta corrispondenza tra i candidati e le prove dagli stessi sostenute e la eventuale sussistenza di alterazioni di queste ultime, vieppiù considerato che ai candidati non è stato rilasciato alcun report finale, il quale, come invece avvenuto nelle Province di Trento e Bolzano, avrebbe permesso di visionare e attestare con certezza la quantità e la qualità dei quesiti svolti.

Ne deriva che, in difetto di un riscontro in ordine all'elaborato redatto da ciascun candidato e a fronte di molteplici vuoti informativi, enfatizzati dalla nota della UIL innanzi richiamata in ordine alla risposta negativa opposta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca alla presenza delle organizzazioni sindacali alla seduta di scioglimento dell'anonimato, avvenuta nei giorni 25 e 26 marzo 2019, si

impone di fare chiarezza sull'effettiva rispondenza del codice al candidato e del codice alla prova da ciascun candidato sostenuta e sulla genuinità di quest'ultima.

Evidente, in questo come anche nelle altre circostanze innanzi descritte, la necessità di acquisizione immediata della documentazione concorsuale onde impedire ogni possibile inquinamento e/o sottrazione della stessa.

XIII. Fughe di notizie - Quanto fin qui rappresentato, in ordine a possibili e meritevoli di accertamento mancanze di trasparenza nello svolgimento del concorso, viene rafforzato da singolari circostanze recentemente emerse su internet e rapidamente diffuse per il tramite dei moderni sistemi di comunicazione.

Ad iniziare, è il caso di esaminare la posizione di un utente, identificatosi come "*News freschissime!*", che, sulla base di quanto da lui stesso dichiarato, sarebbe un uomo, campano, sindacalista, matematico o informatico, e di quanto dal medesimo riportato sul forum "*Concorso DIRIGENTI SCOLASTICI 2017*" del sito www.mininterno.net nel mese di febbraio e marzo 2019.

All'inizio delle correzioni, l'utente inizia a riferire il report giornaliero fornito da una commissaria, dirigente scolastica; col passare dei giorni, inizia a fare proiezioni su base nazionale, avendo accesso ai dati provenienti da più sottocommissioni. Sfogliando tutte le immagini nella sequenza cronologica, si osserva come tutte le informazioni da lui fornite si facciano sempre più precise e sempre più vicine a quelle che solamente la commissione madre dovrebbe conoscere.

In data 18 febbraio 2019, l'utente condivide con i membri del Forum il link <https://polis.pubblica.istruzione.it/polis/private/login/altriServizi/start.do?prg=186>. Tale link indirizza alla pagina di Istanze On Line dedicata all'inserimento dei titoli, pagina che sarà effettivamente pubblicata sulla piattaforma IOL alcuni giorni dopo la pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale (<http://www.mininterno.net/fmess.asp?id=19350&nor=0&page=1790>).

Il 7 marzo l'utente News freschissime! riporta lo stato di avanzamento delle correzioni, con dovizia di particolari: TOTALE CORRETTI 8.967 95,6%; TOTALE AMMESSI 3.488 38,89%; RANGE 70/75 2.826 81,02%; RANGE 76/80 444 12,79%; RANGE 81/100 218 7,71%, precisando che rimangono ancora 500 prove da correggere (<http://www.mininterno.net/fmess.asp?idt=19350&nor=0&page=1903>).

Alla fine, il 16 marzo 2019, l'utente dice di avere davanti l'elenco degli ammessi all'orale, ancor prima dello scioglimento dell'anonimato e della pubblicazione di tale elenco, avvenuto prima il 27 marzo 2019 e poi il 29 marzo 2019: l'utente fornisce un numero esadecimale, E5E (<http://www.mininterno.net/fmess.asp?idt=19350&nor=0&page=2001>), che corrisponde al numero decimale 3.678, che rappresenterebbe il numero degli ammessi alla prova orale. In seguito, l'utente precisa il numero decurtato dei ricorrenti e fa riferimento al numero esadecimale D00, cioè 3.328.

Pur nella non perfetta coincidenza del numero degli ammessi all'orale rispetto a quello ufficiale, la percentuale, vicina al 39%, risulta vicina a quella reale e si discosta dalle proiezioni, tra il 33% e il 50%, fino a quel momento emerse.

Il singolare comportamento del soggetto in questione appare certamente meritevole di accurato accertamento, al fine di comprendere se - e per quali motivi - vi siano state fughe di notizie che dovevano rimanere riservate e note ai soli componenti delle commissioni esaminatrici e di risalire a tutti i post inseriti dall'utente nella loro versione originaria (**All. F - Schermate relative ai post riguardanti l'utente News freschissime!**).

Nella stessa prospettiva, occorre effettuare opportuni accertamenti su una lista in formato pdf, riportante un elenco di nominativi di soggetti ammessi alla prova orale relativi alla Regione Umbria, rapidamente diffusasi mediante i moderni strumenti di comunicazione (**All. G - Lista con voti**), in un momento antecedente alla pubblicazione dei voti degli ammessi, ad oggi non avvenuta, e sul contenuto di alcuni post pubblicati sul richiamato sito www.mininterno.net da un utente

denominato "Mutofox" (All. H - Post dell'utente Mutofox): la diffusione di una lista e di voti dei candidati impone di accertare l'eventuale sussistenza di fughe di notizie che in quel momento erano da ritenersi riservate.

Ed ancora, sulla pagina Facebook di tale Lucio Ficara, in data antecedente alla pubblicazione ufficiale dell'elenco degli ammessi all'orale, veniva pubblicato un post dal seguente contenuto: "Concorso a DS ... spunta un dato 5367 bocciati alla prova scritta...". Successivamente, in data 27 marzo 2019, qualche ora dopo la pubblicazione ufficiale degli esiti, sulla medesima pagina Facebook compariva un altro post: "Mie fonti non tradiscono mai...Esito concorso DS...confermato ufficialmente il dato che avevo rivelato su Facebook..." (All. I - Post dell'utente Facebook Lucio Ficara).

I due post venivano in seguito rimossi dalla pagina Facebook menzionata.

Per altro verso, in data 2 marzo 2019, ventitré giorni prima dell'inizio della procedura di scioglimento dell'anonimato e venticinque giorni prima della pubblicazione della lista degli ammessi all'orale, sul richiamato sito www.mininterno.net un utente denominato "Sanremo 68" pubblicava il seguente post: "Montemerani bocciata, unica certezza". La candidata in questione, effettivamente, sarebbe risultata non ammessa alla prova orale. Tale circostanza non si ritiene, in quanto tale, dimostrativa di alcun fatto specifico: cionondimeno merita di essere analizzata al fine di comprendere se sia o meno del tutto casuale.

Ne deriva, a fronte della complessiva - innanzi evidenziata - difficoltà riscontrata dai candidati ad accedere alle informazioni spettantigli sulle proprie prove scritte e delle singolari notizie apparse su internet in un momento finanche antecedente alla pubblicazione dei nominativi dei candidati ammessi all'orale, che appare, quantomeno, meritevole di accertamento l'eventuale sussistenza della diffusione di notizie riservate e il complessivo contesto in cui questa è avvenuta.

XIV. Ulteriori apparenti anomalie - Sotto altro profilo, appare utile evidenziare come nell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale risultino alcuni candidati, ammessi in via cautelare con riserva dal Consiglio di Stato a partecipare alla prova scritta, che non sembrano destinatari di nessuno dei provvedimenti giurisdizionali comunicati ufficialmente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca agli Uffici Scolastici Regionali con nota n. 0045994 del 17 ottobre 2018: tale circostanza, certamente da verificare compiutamente, appare comunque meritevole di approfondimento.

Nella stessa prospettiva, posto che l'espletamento della prova scritta prevedeva l'attribuzione di un codice per ciascun candidato, al fine di garantirne l'anonimato, appare utile segnalare come sia emerso che uno o più candidati abbiano riferito che nel pomeriggio del 18 ottobre 2018, giorno di svolgimento della prova, furono riconvocati presso gli istituti scolastici ove avevano svolto l'esame, al fine di riconoscere il proprio elaborato, in quanto il proprio codice risultava assegnato anche ad altri candidati: tale circostanza, se confermata, concorrerebbe ad evidenziare la complessiva mancanza di trasparenza e correttezza nell'espletamento della prova scritta.

Non è nota, da ultimo, la composizione del comitato tecnico-scientifico istituito ai sensi dell'art. 13 D.M. n. 138 del 2017, che aveva il compito di predisporre *"i quesiti a risposta multipla della prova preselettiva, dei quesiti a risposta aperta e a risposta chiusa in lingua straniera della prova scritta e i quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove"*: pertanto, si è nell'impossibilità di verificarne la composizione.

XV. Software Cineca - Per altro verso, occorre avere riferimento al software utilizzato per la prova scritta, gestito dal Consorzio Interuniversitario Cineca e installato dai responsabili tecnici d'aula sulle postazioni informatiche utilizzate per lo svolgimento della prova.

La procedura prevedeva che, all'inizio della prova, il candidato dovesse inserire un codice segreto, estratto da un contenitore, e il codice fiscale nella pagina di accesso; doveva poi essere inserita

una parola segreta e, successivamente, si accedeva alla pagina delle istruzioni, già presentate in forma video in un tutorial diffuso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Alla conclusione della prova, il personale tecnico d'aula doveva trasferire da ciascuna macchina utilizzata per la prova il file contenente l'elaborato su un dispositivo di memoria esterna e i file così raccolti dovevano essere trasferiti nella postazione centrale del tecnico e successivamente inviati a un database centrale.

Si devono, in questa sede, evidenziare alcune delle principali **criticità diffusamente riscontrate dai candidati nell'utilizzo del software** (tralasciando ogni questione - in questa sede non rilevante - concernente la diffusa inadeguatezza di molte sale utilizzate per la prova, la diversità, nel grado di modernità e nella funzionalità, degli strumenti informatici utilizzati nelle diverse sedi e, addirittura, nelle diverse postazioni, e il layout grafico utilizzato):

- la funzione di salvataggio non era automatica, come avviene in un normale programma di scrittura;
- le funzioni taglia, copia e incolla, presenti in tutti i normali programmi di scrittura, risultavano disabilitate;
- per salvare il quesito occorreva selezionare la voce "*conferma e procedi*", la quale portava necessariamente ad una nuova schermata contenente la domanda successiva e non consentiva la possibilità di salvare il lavoro in corso d'opera rimanendo all'interno del quesito in questione, mediante un passaggio che rendeva difficilmente comprensibile se la selezione della voce indicata consentisse o meno di salvare la risposta e potervi tornare successivamente;
- per tornare alla pagina precedente, occorreva necessariamente scegliere tra le voci "*si*" e "*no*", mediante un passaggio che rendeva difficilmente comprensibile se la soluzione affermativa consentisse o meno di salvare la risposta e potervi tornare successivamente;

- è capitato che, anche dopo aver selezionato le voci “*conferma e procedi*” e “*si*”, la pagina del riepilogo riportasse come non acquisite le risposte fornite ad alcuni quesiti;
- al termine dei centocinquanta minuti concessi per l’espletamento della prova, l’art. 8, comma 7, d.D.G. n. 1259 del 2017 prevedeva che al termine dei quali il sistema interrompesse la procedura e acquisisse definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento: ciò nonostante, è capitato che le pagine relative ad alcuni quesiti risultassero vuote;
- al termine della prova, nella schermata di riepilogo i quesiti compilati e salvati erano contrassegnati da due colori differenti, viola/porpora quelli compilati, azzurro/verde quelli non compilati: il tutorial diffuso precedentemente dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca riportava invece colori invertiti;
- parimenti, al termine della prova, è successo che alcuni candidati riscontrassero quesiti contrassegnati dal colore viola/porpora e invece risultati in bianco, come non compilati;
- molti dei candidati che stavano lavorando sui quesiti al momento della scadenza del tempo non hanno compreso se le risposte fino a quel momento fornite fossero state regolarmente acquisite e registrate dal sistema o risultassero (e risultino allo stato) come inevase;
- l’effettivo funzionamento del software adoperato dai candidati non è risultato esattamente coincidente con quanto indicato nelle istruzioni agli stessi fornite e con il tutorial esplicativo fornito dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
- il software non ha fornito alcun feedback attraverso il quale comprendere se la prova sostenuta dal candidato fosse stata acquisita dal sistema e quante risposte ai quesiti fossero stati acquisiti dal sistema;
- al termine della prova non è stata rilasciata ai candidati alcuna evidenza relativa all’esatto contenuto della stessa, ad esempio mediante la stampa di un report firmato e inserito in busta chiusa unitamente al codice segreto assegnato a ciascun candidato, utilizzabile quale confronto in occasione della fase procedurale deputata allo scioglimento dell’anonimato.

Le circostanze appena richiamate, all'evidenza, non configurano in sé alcuna ipotesi di reato: cionondimeno, a fronte della delicatezza e rilevanza del tema (evidenziata a più riprese dalla giurisprudenza del TAR del Lazio; *ex multis*, TAR Lazio, Sez. III *bis*, n. 2513 del 2017), appare necessario comprendere perché sia stato utilizzato il software fornito da Cineca, Consorzio Interuniversitario notoriamente al centro di polemiche e vicende giudiziarie in diverse sedi e che, a mero titolo esemplificativo, aveva fornito il software utilizzato in occasione del Test Medicina 2016 e dell'esame di ammissione alle Scuole di Specializzazione in Medicina dieci anni prima.

Alla stregua delle circostanze evidenziate - e richiamato tutto quanto ricostruito ai punti che precedono, con particolare riferimento alla attuale **impossibilità per i candidati di avere conoscenza della prova ad essi attribuita**, in relazione alla quale è stato determinato l'esito della stessa, e del **veto opposto ai sindacati di partecipare alle procedure di scioglimento dell'anonimato** - appare indispensabile acquisire il file con estensione originale salvato al termine della prova, il file con la nuova estensione (che ne avrebbe dovuto garantire la non modificabilità) ad esso associato, il file inviato dal responsabile tecnico d'aula al Cineca, il file trasmesso dal Cineca alle commissioni esaminatrici nella estensione in cui le stesse lo hanno ricevuto.

Ciò consentirebbe di avere certezza in ordine alla prova effettivamente svolta dal candidato, al mantenimento della propria originalità e conformità nei vari passaggi dei file ad essa afferenti e alla correttezza dell'abbinamento codice/candidato sia nella fase iniziale che in quella dello scioglimento dell'anonimato.

Per altro verso, occorre verificare il dato relativo alla sussistenza di **bug** del sistema operativo utilizzato per la prova scritta, apparendo altamente probabile l'esistenza di un corposo elenco di software normalmente installati sui computer che potrebbero (o possano) aver creato un conflitto con il software fornito da Cineca e prodotto errori di funzionamento dello stesso: tale circostanza è facilmente ricostruibile acquisendo tutti gli atti e i

documenti contenenti le informazioni riguardanti l'applicativo del software utilizzato per lo svolgimento della prova scritta presso le diverse sedi, nonché più in generale il funzionamento del software e le procedure di installazione nelle singole sedi e il manuale concretamente fornito ai responsabili tecnici d'aula.

Si ritiene, per concludere sul punto, necessario procedere al sequestro - e al conseguente espletamento di indagini tecniche - di tutto quanto concerne il software utilizzato per l'espletamento della prova scritta del concorso.

* * *

Alla stregua delle argomentazioni che precedono, a fronte di quanto sopra ricostruito e delle sicure, plurime, violazioni regolamentari, ridondanti in vantaggio di pochi in danno di altri, appare indispensabile procedere con urgenza, previa acquisizione di ogni utile incartamento concorsuale e delle determinazioni delle altre Pubbliche Amministrazioni che hanno concretamente inciso sullo svolgimento di una prova improntata a legalità e trasparenza, lo svolgimento di ogni opportuno approfondimento investigativo per l'accertamento delle eventuali responsabilità penali correlabili alle descritte violazioni e ai descritti vantaggi.

Le circostanze evidenziate appaiono, del resto, porsi in netto e insuperabile contrasto con i principi di trasparenza e legalità che devono connotare il procedimento amministrativo e lo svolgimento dei pubblici concorsi e, al contrario, caratterizzano di **permeante oscurità** differenti profili del corso-concorso nazionale in oggetto.

Si ritiene, pertanto, conclusivamente indispensabile l'intervento dell'Autorità Giudiziaria volta a verificare le concrete circostanze essenzialmente afferenti:

- al mancato espletamento della prova in data unica e in contemporanea;
- alla divulgazione in tempi diversi dei quadri di riferimento;
- alla diversa formulazione dei quesiti rispetto a quelli stabiliti dal bando di concorso;

- alle diverse percentuali di ammessi Regione per Regione;
- alle effettive modalità di espletamento della prova scritta nelle diverse sedi e i differenti controlli ivi espletati;
- alla composizione e i numerosi mutamenti delle commissioni esaminatrici nel corso del tempo;
- al criterio di assegnazione delle prove alle commissioni esaminatrici;
- a possibili fughe di notizie;
- al software Cineca.

Con riserva di costituirsi parti civili, i sottoscritti manifestano fin da ora la propria volontà di essere informati della eventuale richiesta di archiviazione o di proroga delle indagini.

Con osservanza.

Roma, 15 aprile 2019

dichiarano di nominare quale proprio difensore di fiducia l'AVV. PROF. PIERPAOLO DELL'ANNO del Foro di Roma, con studio in Roma, Piazza Mincio, 2.

dichiarano di nominare quale proprio difensore di fiducia l'AVV. GIUSEPPE MURONE del Foro di Lamezia Terme, con studio in Roma, Piazza Mincio, 2.

Il presente esposto viene fatto proprio e sottoscritto anche dai
soggetti riportati nell'Allegato A).